

ORD. n. 0385/2005

## REPUBBLICA ITALIANA

## LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Angela SILVERI	Presidente f.f. - relatore
Cesare BRONZINI	Consigliere
Stefano PERRI	Referendario

ha emesso la seguente

## ORDINANZA

Il reclamo iscritto al n. 62679 del registro di segreteria promosso dal sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49, ha eletto domicilio, avverso l'ordinanza n. 0934/2004/R del 21 dicembre 2004 resa dal Giudice designato di questa Sezione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia per il sig. Alessandro Ciriello e il Vice Procuratore Generale Angelo Canale per la Procura Regionale.

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ordinanza n. 0934/2004/R il giudice designato di questa Sezione ha confermato il sequestro conservativo disposto, con decreto presidenziale dell'8 novembre 2004, nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] fino alla concorrenza



rl

di euro 319.348,00 (trecentodiciannovemilatrecentoquarantotto/00) per il primo e di euro 50.000,00 (cinquantamila) per il secondo, di quanto ad essi dovuto o debendo dall'Amministrazione della Difesa e/o dall'I.N.P.D.A.P. nei limiti del quinto se trattasi di crediti costituiti da stipendio o pensione, senza limiti se trattasi di crediti di altra natura.

Con atto depositato il 10 gennaio 2005 il sig. [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso detta ordinanza, per la parte di suo interesse, deducendo i seguenti motivi di reclamo:


1) illegittimità per violazione dell'art. 671 c.p.c., in quanto - diversamente da quanto prevede detto articolo - l'istanza di sequestro conservativo non è stata formulata dal creditore e, cioè, dal Ministero della Difesa o dallo Stato Maggiore dell'Esercito italiano, bensì direttamente ed autonomamente dal P.M. contabile in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'amministrazione suppostamente danneggiata;

2) illegittimità per violazione dell'art. 675 c.p.c., non essendo stato rispettato il termine perentorio ivi previsto;

3) assenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e carenza della motivazione in ordine a tali elementi. Al riguardo ha, innanzitutto, evidenziato che la contestazione mossagli in sede penale si basa su dichiarazioni accusatorie del tutto generiche e non sufficienti a sorreggere una qualche ipotesi accusatoria; e, comunque, si tratta di atti ancora propedeutici rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio che non è stata ancora formulata. Rileva, in



particolare, che i suoi accusatori hanno soltanto riferito che egli era presente quando il ten. col. [REDACTED] avrebbe fatto richiesta di danaro agli operatori cinematografici; mentre nessuno precisa se il [REDACTED] abbia in qualche modo partecipato alla discussione, se abbia rivolto richieste analoghe e, quindi, se in effetti si sia reso partecipe nell'iter criminoso. Mancherebbe, quindi, il *fumus boni iuris* e, comunque, sarebbe palesemente carente il *periculum in mora* in quanto, il credito contestato non è di importo tale da lasciar temere che durante la fase di merito potrebbe venir meno la garanzia patrimoniale, tenuto conto che: a) il [REDACTED] ha diritto ad una liquidazione (che sarebbe pignorabile per intero) di ammontare superiore al credito vantato; 2) il [REDACTED] non ha assunto un comportamento che lasci presagire la sua intenzione di volersi sottrarre da un eventuale futuro adempimento. Al riguardo evidenzia che, secondo la giurisprudenza, il *periculum in mora*, come delineato dall'art. 671 c.p.c., non può basarsi su un mero *metus* psicologico del soggetto presunto creditore, ma deve ancorarsi a circostanze specifiche ed obiettivamente verificabili, da cui potersi desumere l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale che la garanzia del credito, rappresentata dai beni del presunto creditore, possa venir meno totalmente o parzialmente nelle more dell'introduzione ovvero nello svolgimento del giudizio di merito", così come "incombe al Pubblico ministero contabile allegare e dimostrare le specifiche circostanze pregiudizievoli per l'interesse patrimoniale erariale".



*rl*

Con l'atto di reclamo si chiede, quindi, di annullare o revocare

l'ordinanza emessa dal giudice designato.

Con memoria depositata il 14 gennaio 2005 la Procura regionale ha dedotto, innanzitutto, l'infondatezza dei motivi di reclamo concernenti gli artt. 671 e 675 c.p.c., evidenziando che nel giudizio di responsabilità amministrativa la norma fondamentale in materia è data dall'art. 5, comma 2, della legge n. 19 del 1994, secondo cui è il Procuratore regionale – e non l'amministrazione danneggiata – che può chiedere il sequestro conservativo dei beni del presunto responsabile del danno ed osservando che il provvedimento autorizzatorio del sequestro è stato notificato tempestivamente all'amministrazione di appartenenza del [REDACTED] oltre che all'I.N.P.D.A.P., e dalla data della notifica esso è pienamente efficace. Circa il merito ha ribadito che il giudizio di verosimiglianza del diritto di credito si fonda sulle stesse fonti di prova acquisite dal P.M. penale dalle quali, pur dovendo ancora essere sottoposte al vaglio del giudice, si traggono elementi che inducono a ritenere probabile la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come evidenziato nell'ordinanza n. 0934/2004 di cui chiede la conferma.

Nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005 l'Avv. Tartaglia ha ampiamente ripercorso le argomentazioni esposte nel reclamo, chiedendo che il provvedimento di sequestro conservativo venga revocato. Il P.M. ha ribadito quanto esposto negli atti scritti, chiedendo la conferma del sequestro. Ha chiesto, infine, che venga dato un nuovo termine per l'emissione dell'atto di citazione,

ancorando il *dies a quo* al deposito del provvedimento giudiziale sul reclamo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**


1) Il reclamante deduce, innanzitutto, la violazione dell'art. 671 c.p.c., nella considerazione che l'istanza di sequestro conservativo non è stata formulata dal creditore bensì direttamente ed autonomamente dal P.M. contabile in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'amministrazione suppostamente danneggiata.

Sotto tale profilo il reclamo è palesemente destituito di fondamento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 453 del 1993 convertito in legge n. 19 del 1994,

l'iniziativa del procedimento di sequestro conservativo spetta al Procuratore regionale che – come del resto avviene per il processo

di merito – può agire a tutela dell'interesse dell'erario senza che occorra alcuna forma di richiesta o di assenso da parte dell'amministrazione lesa.

Va anche evidenziato che le norme del codice di procedura civile trovano applicazione nei giudizi di responsabilità amministrativa solo laddove non esista una disciplina specifica della materia, ovvero per le parti in cui tale disciplina risulti lacunosa. Nella specie, pur dovendosi constatare che l'istituto del sequestro conservativo non è compiutamente disciplinato dalle norme speciali e che, quindi, è soggetto alle regole del processo civile per quanto concerne, in particolare, il regime degli effetti del provvedimento o dei possibili rimedi avverso la decisione, non c'è dubbio che la fase



fl

iniziale del procedimento abbia una sua peculiare ed autonoma disciplina volta a rendere più efficace e tempestiva la tutela cui l'istituto cautelare risponde.


Ciò posto, il motivo di reclamo di cui trattasi non può che essere respinto.

2) Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 675 c.p.c. nell'assunto che non sarebbe stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni per l'esecuzione del provvedimento che autorizza il sequestro.

Sul punto il P.M. ha evidenziato che il decreto presidenziale che ha autorizzato il sequestro è stato notificato al Ministero della Difesa e all'I.N.P.D.A.P. entro trenta giorni dalla sua emissione. La circostanza non è stata contestata dal reclamante, che ha confermato il motivo di gravame osservando che non è ancora iniziata la fase esecutiva della misura cautelare consistente nella trattenuta stipendiale nei limiti del quinto.

Tanto chiarito, rileva il Collegio che, nella specie, essendo state sottoposte a sequestro le somme dovute o debende da soggetti terzi, per la tempestività e la ritualità dell'esecuzione deve farsi riferimento al combinato disposto degli artt. 543 e 678 c.p.c., da cui discende che il sequestro conservativo sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso terzi e, quindi, il sequestro – al pari del pignoramento – viene eseguito mediante atto notificato al terzo e al debitore.

Ciò posto, essendo incontestato che il decreto presidenziale è



*rl*

c  
a  
N  
M  
pu  
re  
qu  
10

stato notificato prima della scadenza del termine previsto dall'art. 675 c.p.c., appare priva di censure, sotto questo profilo, l'ordinanza di conferma emessa dal giudice designato; con la conseguenza che anche questo motivo di reclamo è infondato e da respingere.

3) Sostiene, infine, il reclamante che l'ordinanza di conferma sarebbe illegittima per mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e per carenza della motivazione in ordine a tali elementi.

Circa tale motivo di gravame, si osserva che gli atti messi a disposizione per il giudizio cautelare descrivono una situazione di diffuse illiceità che riguardano, tra l'altro, la gestione anomala dei servizi di manovalanza (fatto da cui sarebbe derivato un danno erariale di euro 269.348, relativamente al quale è stato autorizzato il sequestro conservativo nei confronti del Ten. col. ██████████), l'utilizzo improprio dell'officina meccanica e dei pezzi di ricambio (non interessato dalla procedura cautelare), l'indebita richiesta di somme di danaro per rendere disponibile il materiale necessario all'allestimento di un set cinematografico nel Poligono militare di Nettuno.

Ciò posto, occorre precisare che la contestazione mossa al M.llo ██████████ riguarda esclusivamente quest'ultima fattispecie. Sul punto la Procura regionale ha ritenuto di poter affermare che la responsabilità del ██████████ fosse pari a quella dell'██████████ ed ha quantificato il danno all'immagine che ne è conseguito in euro 100.000 da ripartire in parti uguali tra i due compartecipi all'evento


lesivo; ed in tal senso sono i provvedimenti emessi dal giudice cautelare che ha disposto il sequestro conservativo nei confronti del [REDACTED] per una somma di euro 50.000.

Tanto chiarito, ritiene il Collegio che gli elementi indizianti offerti dalla Procura regionale non siano sufficienti per affermare – con ragionevole probabilità e verosimiglianza – che la partecipazione del [REDACTED] all'illecito in discorso sia stata pari a quella dell'[REDACTED]. Al riguardo, a prescindere dal fatto che il procedimento penale si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari e, quindi, in una fase in cui lo stesso P.M. penale deve ancora vagliare l'attendibilità e la congruità degli elementi probatori raccolti, si osserva che dal documento trasmesso alla Procura regionale (doc. n. 1) emerge un ruolo del tutto prevalente dell'[REDACTED], che appare quale il principale referente della società cinematografica, essendo il soggetto che, anche nel periodo in cui non si trovava più in servizio, forniva le istruzioni per reperire il materiale necessario all'allestimento del set (vedi interrogatorio riportato a pag. 35 e segg. del doc. n. 1).



rl


L'incertezza sul ruolo svolto dal [REDACTED] nella indebita richiesta di pagamento assume peculiare rilievo ai fini che qui interessano, riverberandosi nella incertezza sulla entità e sulla stessa sussistenza del danno all'immagine a lui contestato, essendo pacifico che nell'accertamento di tale tipologia di danno ha un peso determinante proprio la gravità dell'illecito commesso dal dipendente infedele. E ciò senza considerare che, pur ammessa la commissione



dell'illecito, il danno all'immagine richiede accertamenti del giudice di merito del tutto peculiari in ordine alla determinazione della sua misura ed alla verifica della sua sussistenza, tanto che non appare legittimo, di regola, il ricorso ad una misura cautelare così punitiva, quale è il sequestro conservativo, che si giustifica solo quando vi sia una elevata probabilità dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno contestato.

Ritiene, in definitiva, il Collegio che, per le ragioni sopra esposte, il reclamo proposto sia fondato e che, quindi, debba essere disposta la revoca del sequestro conservativo confermato con l'ordinanza n. 0934/2004/R del 21 dicembre 2004.

4. Circa la richiesta formulata dal P.M. sulla concessione di un nuovo termine per l'emissione dell'atto di citazione, si osserva che le disposizioni recate dall'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del 1994, chiaramente si riferiscono alla fase del giudizio cautelare che si svolge dinanzi al giudice designato per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti emessi con decreto del Presidente della Sezione; ed altrettanto chiaramente si riferiscono alla sola ipotesi in cui l'ordinanza accolga l'istanza cautelare e, quindi, disponga il sequestro conservativo. Ed, in effetti, tali disposizioni sono volte a garantire che il processo di merito venga iniziato entro il termine fissato nell'ordinanza, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, prevista dall'art. 669 *novies* c.p.c. La richiesta non potrebbe, pertanto, essere accolta in quanto verrebbe ad essere illegittimamente dilatato un termine



perentorio posto a tutela del soggetto destinatario di una misura cautelare *ante causam*.

Va, peraltro, considerato che nella specie è venuto meno l'interesse sotteso alla richiesta formulata dal P.M., essendo stata disposta la revoca della misura cautelare.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio



**ACCOGLIE**

il reclamo proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il sequestro conservativo disposto con il decreto presidenziale dell'8 novembre 2004 confermato con ordinanza del giudice designato n. 0934/2004/R del 21 dicembre 2004.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così provveduto in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005.

**IL PRESIDENTE**

(Cons. Angela SILVERI)

Depositato in Segreteria il

**16 FEB. 2005**

**IL DIRIGENTE**

**DIRETTORE DI SEGRETARIA**